

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

Il disposto della L. 124/2017 ([commi da 125 a 129](#)) richiede la pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sul **proprio sito internet aziendale**, dell'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici** ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente.

I soggetti che **non hanno un proprio sito internet** devono provvedere alla **pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono**.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i **soggetti iscritti al Registro delle imprese**, e pertanto:

- **società di Capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- **società di persone** (Snc, Sas);
- **ditte individuali** esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- **società cooperative** (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Le **società di capitali** che **redigono il bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa**. Per le Srl che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare "**volontariamente**" i **contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa**. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, **l'esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall'obbligo di**

pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di **procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito**.

I **gruppi di imprese** devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Sono soggetti all'obbligo di pubblicazione i **contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche**:

- **Stato**;
- **Enti locali**: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- **Istituzioni universitarie**;
- **Istituti autonomi case popolari**;
- **Camere di Commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **Enti pubblici non economici**, nazionali, regionali e locali;
- **Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale** (incluse le ASL);
- **Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni** (ARAN);
- **Agenzie fiscali**;
- **Società a controllo pubblico** (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di **importo complessivo superiore a 10.000 euro**.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di **importo inferiore a tale soglia**, ma, **complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo**, **tutti i contributi sono soggetti all'obbligo pubblicitario**.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti vantaggi:

- **sovvenzioni**;
- **sussidi**;
- **contributi** (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- **vantaggi** (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di **cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse**.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla **generalità delle imprese**.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti **nel corso dell'anno precedente**. Qualora l'aiuto sia stato **solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato**.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il **vantaggio ottenuto nel corso dell'anno precedente**.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- **denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;**
- **somma incassata o valore del vantaggio fruito** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- **data di incasso;**
- **causale** (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto **aiuti di Stato e aiuti de Minimis**, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "**Registro nazionale degli aiuti di Stato**" di cui all'[articolo 52 L. 234/2012](#), possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet **l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate**.

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, **a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:**

- la **sanzione amministrativa pecuniaria pari "all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro"**;
- la **sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione**.

Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria **entro novanta giorni dalla contestazione**, scatterà la **sanzione aggiuntiva** che consiste nella **restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti**.